

Codice A1816B

D.D. 25 marzo 2021, n. 811

R.D. n. 523 del 25/07/1904 PI 6685_Comuni di Rossana (Rio Torto) Venasca (T. Varaita)_Costigliole Saluzzo (Rio Zabene)_Isasca (Rio Isasca). Richiedente: Unione Montana Valle Varaita Intervento: Realizzazione interventi di manutenzione idraulica con difese spondali, taglio piante e movimentazione materiale.



ATTO DD 811/A1816B/2021

DEL 25/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n. 523 del 25/07/1904

PI 6685_Comuni di Rossana (Rio Torto) Venasca (T. Varaita)_Costigliole Saluzzo (Rio Zabene)_Isasca (Rio Isasca).

Richiedente: Unione Montana Valle Varaita

Intervento: Realizzazione interventi di manutenzione idraulica con difese spondali, taglio piante e movimentazione materiale.

In data **04/03/2021** l'**Unione montana Valle Varaita**, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) *Comune di ROSSANA_ loc. MOLINO DI VALLE : esecuzione scogliera lungo T. Bruido a monte ponte.*
- 2) *Comune di VENASCA_ LOTTO 1_2_3: esecuzione n. tratti di scogliera lungo T. Varaita con movimentazione di materiale litoide.*
- 3) *Comune di COSTIGLIOLE SALUZZO: interventi di manutenzione idraulica rio Zabene*
- 4) *Comune di ISASCA: interventi di sottomurazione difesa spondale in c.a.o.*

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica

La Giunta dell'**Unione Montana Valle Varaita** ha approvato il progetto definitivo con Delibera n. **17 del 24/02/2021**.

A seguito dell'esame degli atti progettuali è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere indicate negli elaborati di progetto, di competenza del Settore scrivente, ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e delle seguenti prescrizioni:

1) Comune di **ROSSANA_ loc. MOLINO DI VALLE** : esecuzione scogliera lungo T. Bruido a monte ponte:

- la quota di fondazione della scogliera sia posta 1,5 m al di sotto del punto più depresso del fondo d'alveo;
- la scogliera sia posta in aderenza alla sponda esistente mantenendo una larghezza d'alveo alla base di almeno 7,5 m.

2) Comune di **VENASCA_ LOTTO 1_2_3**: esecuzione n. tratti di scogliera lungo T. Varaita con movimentazione di materiale litoide:

- la quota di fondazione delle scogliere sia posta 2,0 m al di sotto del punto più depresso del fondo d'alveo;
- le scogliere siano realizzate senza determinare sovralti della quota sommitale esistente mantenendo una larghezza d'alveo pari a quella presente in corrispondenza della briglia – soglia posta a monte.

4) Comune di **ISASCA**: interventi di sottomurazione difesa spondale in c.a.o.

- la sottomurazione venga realizzata senza restringere la sezione di deflusso del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 e s.m.i.;
- art. 2 del D.P.R. n. 8/1972 e s.m.i.;
- art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 e s.m.i.;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i.;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000 e s.m.i.;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i..

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici l'**Unione Montana Valle Varaita**, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le prescrizioni sopra riportate e le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente

vistati da questo Settore, **nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni :**

1. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. **i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni UNO, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;**
6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);
12. **il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata;**

Il presente provvedimento idraulico costituisce anche:

- **concessione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.**

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Dott. Ing. Gianluca COMBA

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe